



OBBLIGHI E SANZIONI PER IL COMMERCIO DI 'TRATTATI'

NECESSARIE LE AUTORIZZAZIONI FITOSANITARIE REGIONALI PER LE IMPRESE CHE COMMERCIALIZZANO IMBALLAGGI DI LEGNO A MARCHIO IPPC/FAO SIA ITALIANI (FITOK) CHE STRANIERI

di SARA ZUNINO

OBBLIGHI PER TUTTI

Occorre l'autorizzazione del SFR anche per chi vende nuovo o usato a marchio sia FITOK sia con marchi di soggetti gestori stranieri.

Il 21 agosto è entrata in vigore la legge n. 116 dell'11 agosto 2014 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 192 del 20 agosto 2014, supplemento ordinario n. 72) che ha convertito in legge il decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014).

L'art. 1 comma 15 della legge citata prevede delle modifiche al decreto legislativo n. 214 del 2005: viene esteso l'obbligo dell'autorizzazione fitosanitaria regionale a chi commercializza imballaggi a marchio IPPC/FAO (non più solo per chi appone il marchio) andando a modificare l'art. 19 lett. g) ed estendendo l'applicazione delle sanzioni dell'art. 54 a chi commercializza imballaggi a marchio ISPM n.15 senza le autorizzazioni previste (autorizzazione fitosanitaria regionale e FITOK).

COSA CAMBIA?

Tutte le imprese che: a) commercializzano pallet ed imballaggi in legno nuovi a marchio IPPC/FAO importati dall'estero o prodotti in Italia (IPPC/FAO FITOK); b) commercializzano pallet e imballaggi in legno usati a marchio IPPC/FAO esteri e/o italiani (IPPC/FAO FITOK); c) commercializzano pallet ed imballaggi di legno da loro prodotti e/o riparati trattati in conformità all'ISPM n.15 in conto terzi, hanno l'obbligo di aderire al soggetto gestore e conformarsi al suo regolamento in cui sono descritte le modalità di applicazione delle specifiche tecniche (per i trattamenti e la segregazione dei materiali) impartite dal

Servizio Fitosanitario Nazionale, comprese quelle per il riutilizzo, la riparazione e la rilavorazione degli imballaggi a marchio IPPC/FAO, nonché la definizione delle procedure per la corretta selezione, tracciabilità e re-immissione sul mercato dell'imballaggio usato a marchio IPPC/FAO (come già previsto dal decreto ministeriale 4 marzo 2011).

Le imprese coinvolte, per svolgere la loro attività devono essere in possesso dell'autorizzazione fitosanitaria rilasciata dai servizi fitosanitari regionali territorialmente competenti per i centri aziendali (art. 19 lett. g d. lgs. n. 214/2005 e s.m.i.).

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER CHI OPERA SENZA AUTORIZZAZIONI?

Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza l'autorizzazione fitosanitaria regionale prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.550 a 15.000 euro (art. 54 comma 4 del d. lgs. n. 214/2005). Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza l'autorizzazione FITOK comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 9.000 euro (art. 54 comma 11 del d. lgs. n. 214/2005).

Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza autorizzazione fitosanitaria né autorizzazione FITOK comporta l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave (da 2.500 a 15.000 euro) aumentata fino al triplo (art. 8 legge n.

689/1981).

In qualità di soggetto gestore, ConLegno è in attesa della definizione delle procedure operative per il coordinamento tra soggetto gestore e servizi fitosanitari regionali, che verranno definite dal Servizio Fitosanitario Centrale; in ogni caso, già dal marzo 2011 è fatto obbligo a tutti coloro che commercializzano imballaggi a marchio IPPC/FAO di aderire al soggetto gestore.

Si ricorda che tutti i pallet EPAL prodotti dopo il 1° gennaio 2010 se stranieri e dopo il 1° luglio 2010 se italiani devono essere marchiati IPPC/FAO.

NESSUNO ESCLUSO

Anche gli EPAL sono soggetti alle norme sul commercio; in più, i pallet a interscambio devono essere sempre tutti con marchio IPPC/FAO (quindi FITOK in Italia e marchi di soggetti gestori se prodotti in altri Paesi). Foto Scaroni Pallet.

